

# **RIMANENZE DI MAGAZZINO**

## **❖ Caratteri economico-aziendali**

Capitolo VI, parr. 5.1 - 5.3, pp. 310 - 316

## **❖ Iscrizione in bilancio**

Capitolo VI, par. 5.4, pp. 316 - 336

## **❖ Condizionamenti fiscali**

Capitolo XI, par. 6.2.1, pp. 563 - 564

Art. 59 del d.p.r. 917/86

## ❖ **Condizionamenti fiscali**

### Art. 59

- ❑ Concorrono alla formazione del reddito le variazioni delle rimanenze dei beni la cui cessione dà luogo a ricavi ai sensi dell'art.53, 1° co., *a)* e *b)*
  
- ❑ Salvo che siano valutate a "costi specifici" o in base alle norme dell'art. 60 T.U., le rimanenze finali vengono determinate:
  - raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore
  - attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello evidenziato qui di seguito

□ Se in bilancio sono valutate a "Costo medio ponderato", oppure a "FIFO" oppure con varianti del "LIFO a scatti" - ad es. "LIFO continuo"-, ai fini fiscali le rimanenze finali sono assunte per i valori che risultano da tali metodi

□ Diversamente:

▲ Nel primo esercizio, ad ogni unità in rimanenza è attribuito quanto risulta dalla seguente divisione (beni sia prodotti, sia acquistati):

Costo complessivo : Quantità

▲ Negli esercizi successivi:

→ se la quantità è aumentata, le maggiori quantità, computate come sopra, costituiscono voci distinte per periodo di formazione

→ se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi precedenti, a partire dal più recente (LIFO a scatti).

□ Quando il valore unitario dei beni (determinato con uno qualsiasi dei metodi di cui sopra) risulta maggiore del valore normale medio degli stessi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo è calcolato moltiplicando l'intera quantità per il valore normale (il minor valore vale anche per gli esercizi successivi, salvo che le rimanenze non siano rivalutate in Stato Patrimoniale)

- I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti nell'esercizio, salvo che non ricorrano le fattispecie dell'art. 60 (opere, forniture e servizi di durata ultrannuale)

# **RIMANENZE DI OPERE IN CORSO** **SU ORDINAZIONE**

## ❖ **Caratteri economico-aziendali**

Capitolo VI, par. 5.4.6, pp. 336-341

## ❖ **Iscrizione in bilancio**

Capitolo VI, par. 5.4.6, pp. 341-345

## ❖ **Condizionamenti fiscali**

Capitolo XI, par. 6.2.3, pp. 567-568

Art. 60 del d.p.r. 917/86

## ❖ **Condizionamenti fiscali**

Art. 60

- ❑ Concorrono alla formazione del reddito le variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e di durata ultrannuale
- ❑ Valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti
- ❑ Maggiorazioni di prezzo (richieste in applicazione norme di legge o clausole contrattuali) incluse in misura non inferiore al 50%, fino alla definizione

- ❑ Per la parte coperta da Stati di Avanzamento Lavori, valutazione sulla base dei corrispettivi liquidati
- ❑ Eventuale riduzione per rischio contrattuale in misura non superiore al 2% (4% per opere eseguite all'estero e corrispettivi dovuti da soggetti non residenti)
- ❑ I corrispettivi liquidati a titolo definitivo sono compresi tra i ricavi, non tra le rimanenze. La valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non liquidata.
- ❑ Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito nell'esercizio in cui è stata stabilita



- ❑ Se in bilancio le rimanenze di tali beni sono valutate al costo, possibilità di ottenere dall'ufficio imposte l'autorizzazione ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito
  
- ❑ Necessità di allegare alla dichiarazione dei redditi un prospetto analitico per ciascuna opera

## **CREDITI**

### **❖ Caratteri economico-aziendali**

Capitolo VI, par. 6.1 - 6.3, pp. 345-349

### **❖ Iscrizione in bilancio**

Capitolo VI, parr. 6.4 - 6.6, pp. 349-355

Per i crediti e debiti in valuta estera:

Capitolo VI, parr. 8.1 - 8.3, pp. 359-366

### **❖ Condizionamenti fiscali**

Capitolo XI, par. 6.4.2, pp. 578-580

Art. 71 del d.p.r. 917/86

Per i crediti e debiti in valuta estera:

Capitolo XI, par. 6.4.3.b), pp. 580-582

Art. 72 e art. 76, c. 7, del d.p.r. 917/86

## ❖ **Condizionamenti fiscali**

### Art. 71

- ❑ Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (non coperti da garanzia assicurativa), che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi di cui al 1° c. dell'art. 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti
- ❑ Nel computo del limite si tiene conto anche di eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge

- ❑ La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti a fine esercizio
- ❑ Sono deducibili le perdite su crediti limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi
- ❑ Se in un esercizio la misura delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso
- ❑ Deducibilità piena delle svalutazione dei crediti per interessi di mora